

95853

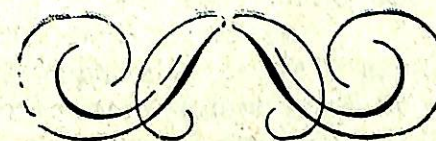
PER

LA INSIGNE CITTA DI BANZI

CONTRO

IL PUBBLICO DEMANIO

Nella Sezione della Corte di Appello
in Potenza



POTENZA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI V. SANTANELLO

1866.

PER

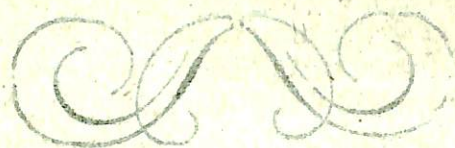
LA MAGINE CITTA DI BANZI

CONTRA

IL PUBBLICO DEMANIO

Nella Sezione della Corte di Appello

in Potenza



POTENZA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI A. S. V. S. V. S. V.

1866

Saeptius vincitur Fiscus, cujus mala causa nunquam est, nisi sub bono Principe....

Quippe nullum periculum, nullus ex Principe metus consulares animos debilitat, et frangit, nihil invitis audiendum, nihil coactis decernendum erit.

PLINIUS— In panegyrico Trajani, cap. 36 e 93.

È pare che a ricordo di uomo non fu mai causa, nella quale sia così interessata la esistenza di un popolo, quanto questa dei cittadini di Banzi contro l'Amministrazione del Pubblico Demanio. Il giudizio pende in seconde cure innanzi a questa integerrima Corte di Appello sopra duplici gravami prodotti dai contendenti contro la ordinanza del Prefetto Commissario Regio, profferita per scioglimento dei dritti promiscui.

Per fermo l'Europa tutta derise il progetto di coloro, che si pensarono poter rendere stabile come scudo ai dominatori la massima, che le popolazioni eran date da Dio in patrimonio ai Principi. Più saggi e temperati di loro, i popoli hanno vendicata la ingiuria fatta alla umanità, ed alla ragione, correggendo essi l'empia dottrina con un nuovo Codice politico, che de' loro dritti rende sicure le nazioni, ed i sovrani della loro inviolabilità.

« Le terre pubbliche sono surte sulla distruzione delle proprietà private, e per l'opposta vicenda debbono tornare all'antica divisione in un' epoca, in cui tutte le leggi spirano favori » per la proprietà, e per l'industria. I demanii sono un avanzo » del sistema dei feudi, e dei vasti patrimoni delle chiese, sui » quali i popoli ritenevano una parte de' loro antichi dritti. Tolta » la inalienabilità di tali beni, era necessario il conservare alle » popolazioni ciò, che la legge riguardava come dote del di loro » sostentamento ».

Queste sentenziose parole elevate al Re da uno de' più celebrati ministri napoletani, che diè moto ed anima, nel 1809, alla legge dell'abolizione de' feudi, mette grande confidenza negli abitanti di Banzi; i quali non sono di quei servi, che addetti alla gleba, sursero nel rustico podere di un qualche barone. Essi sono uomini liberissimi, che reclamano i dritti dei loro padri, autonomi di già assai pria che i Barbari, ristretti ne' loro usberghi, ed armati di mazze ferrate venissero in su le altrui terre intuonando il feroce grido *qui tutto è mio*. A dichiarare questi gloriosi precedenti de' Bantini, imprendendo la difesa, ci accingiamo a seguire i ricordi dei tempi fino ai nostri più prossimi dì, per vedere questa popolazione nel decorso dei tempi sempre aggruppata in su le cerchia delle antiche mura, contrastando col potere Regio della passata dinastia, che aggregò i beni dell'ex-feudo ecclesiastico a quelli di casa reale. Ritornati i beni al pubblico demanio dopo la unione d'Italia in un sol Regno, e proclamata la eguaglianza dei dritti in faccia alla legge, si auguravano i cittadini di Banzi, che i loro mali dovevano aver termine. Vana lusinga! L'Amministrazione ha promosso lo scioglimento della *promiscuità*, per avere assegnati i beni della Badia ai soci speculatori delle ferrovie meridionali. In tal modo una sventurata popolazione si vorrebbe destinata a *servir sempre o vincitrice o vinta*.

Per la difesa de' Bantini distribuiremo la presente memoria in gemina parte; deputando la prima a far manifesti i dritti di dominio de' Cittadini di Banzi sull'agro della Badia, che vengono sostenuti dalla storia, e politica condizione della città; e nella seconda esporremo le ragioni, che promanano dalle leggi eversive della feudalità, e dai giudicati.

PARTE PRIMA

MEMORIE STORICHE DI BANZI

§. 1.

Della più remota età.

Banzi, o Bantia detta, fu antichissima Città Lucana, e delle poche a cui il tempo dalla remotissima loro fondazione non ha mutato nome, nè sito. In quella parte di Lucania, ove convergono i termini con le pianure della Puglia, comincia una grandissima

selva, la quale a partire dal Comune di Genzano a maestro abbraccia l'ultime degradazioni degli Appennini ad Est di Acerenza e trascorre sin sotto l'antica *Ferentum*. In vero su di una larga spianata, in mezzo a paventosa selva per moltitudine di querce, cinque miglia lontano da Acerenza, al presente siede tra rovine, che attestano la sua passata grandezza; ed ove il vomero mette su continuamente innumerevoli oggetti preziosi in monete di ogni tempo, ed in bronzi ed oggetti figulini, che si ricercano dagli amatori delle antichità.

Le memorie di questa Città libera si riportano a' tempi, in cui la dominazione Romana estese sue conquiste nella Puglia, addentrandosi nei confini lucani; la qual cosa seguì circa il 434 al 436 di Roma; sìchè Banzi caduta sotto quel dominio, seguì la fortuna delle Aquile latine. Però più antiche notizie di Banzi vengono a noi per fatti splendidiissimi espletati ne' dintorni delle sue mura nell'anno 543 di Roma nella seconda guerra Punica tra Romani e Cartaginesi. Livio (1) e Plutarco (2) dicono, che i due Consoli Romani Marcello e Crispino si accamparono a tre miglia di distanza l'uno dall'altro fra le città di Banzi e Venosa. Di quel fatto ecco le precise parole di Livio: *Itaque in Apuliam ex Brutiiis reditum et inter Venusiam, Bantiamque minus trium milium passuum intervallo, Consules binis castris consederant*. Si erano dunque attendati in due accampamenti presso Banzi, ed ivi capitarono nelle imboscate di Annibale. E dagli eruditi vuolsi riconoscere il luogo corrispondente alla Liviana descrizione circa quattro miglia da Banzi lontano sulla dritta della strada, che mena a Venosa, tutto che in questi tempi non si veggia alcuna cosa di selvoso, ma ben la collina così come la designa Livio: *tumulus silvestris*, ed in piccolo piano attaccato alle tende: *exiguum campi ante ea castra erat*; questa corrispondenza di luogo nullo dubbio ammette, che colà situasse gli agguati, e che ivi con quei pochi cavalieri, che seco rimasero, Marcello valorosamente pugnando ne rimanesse ucciso. E son tali circostanze in Plutarco, che vieppiù distinguono il luogo.

Poi divulgatissimi sono i passi del nostro Orazio, che nato in Venosa, si aggirò sempre nei dintorni di Banzi, e su quei colli ispirandosi cantò:

*Quicumque celsae nidum Acheruntiae
Saltusque Bantinos, et arvum
Pingue tenent humilis Ferenti.*

(1) Lib. 27 Hist. Cap. 25.

(2) Plutarco nella vita di Marcello.

Nel che bellamente il Venosino descrive la natura dell' Agro Bantino, dando noi al *saltus* significato di *selve*, *ob pastionem pecuarium* (Var. 3, 1 e 8); perocchè gli antichi, *quos agros non colebant propter silvas aut id genus, ubi pecus posset pasci, et possidebant, ab usu suo saltus nominarunt* — Var. L 4, 4.

Ed ei pare che Orazio di paterni poderi si avesse prossimi, ed ai piedi della montagna, su cui era la celebrata fontana di Banzi, che così leggiadramente descrisse nell'Ode XII del libro 3:

*O fons Bandusiae splendidior vitro,
Dulci digne mero non sine floribus
Cras donaberis haedo,
Cui frons turgida cornibus
Primis, et Venerem et proelia destinat
Frustra, non gelidas inficiet tibi
Rubro sanguine rivos...*

Divulgatissime del pari sono le note del più antico geografo Plinio, il quale al Cap. XI del lib. 3 descrisse i popoli Bantini. Nè noi ci dilungheremo di vantaggio sul prezioso monumento in bronzo trovato circa l'anno 1792 nell'Agro circonvicino, che va sotto il nome di Tavola Bantina ed Oppidense. Questa Tavola in bronzo circa due palmi larga, e nella sua lunghezza sì inferiore, che superiore infranta ed ossidata, e incisa nella doppia faccia con caratteri latini, ma nel tergo in lingua *Oscæ*, forma il più raro, e prezioso monumento dell'antichità de' nostri popoli; ed ha defaticati gl'ingegni di Gaetano Marini (1) degli Accademici Ercolanesi, che la pubblicarono da poi (2) del P. Paolino da S. Bartolomeo (3), di Raimondi Guarino, che del pari la pubblicò nel 1820; di Enrico Franchino (4); e da ultimo del nostro Cataldo Jannelli (5), che con novella interpretazione divulgò al mondo letterato contenersi in quella Tavola il costume idioetnico, e caratteristico de' nostri Osci, che, sia in ciascun anno, sia in dati periodi di tempo i nostri Popoli *Homophyli* riuniti, e congregati al tempio (*Fanum*) di qualche patria Divinità, amichevolmente insieme banchettavano.

(1) Ne' frati Arval. 1795 tom. 2.

(2) Dissertaz. Isagoy 1797.

(3) Dissertatio de Latini sermonis origine 1802.

(4) Giornale Arcadico tom. 83.

(5) Veterum Oseorum Inscriptiones.

È del pari certo, che in questi festivi Banchetti *tribulii* molte Città convenivano, quantunque non fosse facile conoscerne il numero. Però di certo erano i Bantini, indicati nel verso 20, e 28 della Tavola. Il prezioso monumento, scavato in Oppido, trovasi nel Museo Nazionale di Napoli dal Governo acquistato nel 1793: forma la gloria della Lucania, e della Città Bantina, che retta a Repubblica scriveva in bronzo i *Senatus Consulti*.

§. II.

Memorie di Banzi sino al VI Secolo di Cristo

Noi cennammo monumenti, e storiche testimonianze della più remota antichità, che designano la incontestabile celebrità di Banzi fra le Città Lucane. Troviamo essa fiorente e doviziosa ancora di popolo fino al 6.º secolo di nostra redenzione, tutto che già la fortuna dell'Impero Romano volgesse in basso per la venuta de' Barbari. Stefano Bizantino scrittore, che secondo la più probabile opinione fiorì sotto l'impero di Anastasio, cioè tra il fine del V e principio del VI secolo fa di Banzi espressa menzione. Il traduttore di lui scrisse così: *Bantia urbs Italiae: Gentile Bantiatae, ec. Bantiani* (1). E ben da ciò ravvisiamo, che quando i Barbari in Italia calati, tutto guastarono, ancor la lingua latina corrompessero, e da *Bantia* fu detta *Banza*, e perchè di frequente il B. fu scambiato nell'affine V., la città fu quindi innanzi detta or *Banze* o *Banzi*, or *Bancia*, e finalmente *Vanzi*, sempre però a designare l'aggregato di quei Cittadini.

Dapocchè notammo le testimonianze dell'antica esistenza di Banzi, pria d'innoltrarci nelle memorie posteriori al VI secolo, è qui luogo a dire della invariabile corrispondenza della Topografia di Banzi descritta dagli antichi a quella moderna. Per fermò la situazione attuale del paese corrisponde, esattamente alla descrizione di *Livio*, di *Plutarco*, di *Orazio*, che la dipingono circondata di pascoli, di selve. Ai ricordi de' tempi, sopravvive la tradizione, che l'antica Città fosse collocata sul sito medesimo, dove è l'attuale Paese e Convento de' Riformati. Le memorie posteriori de' Monasteri, degli Abbati e de' Commendatarii di ogni età, dicono che la popolazione attuale di Banzi esiste sempre nel luogo stesso dell'antica Città. A conferma di questa verità, stanno le autorità di uomini gravissimi; di *Luca Holsteino*, di *Cristofaro Cel-*

(1) Pass. 153 Editio Amstelodami Pr: Lot: ann. 1678.

lario, di Branzea, La Martiniera, di Lubin, di Alfonso Lasor, e d'infiniti altri. Nè ultimi ricordi sono gli avanzi di antichità, che sonosi rinvenuti, e si rinvengono tutto giorno. Fontane di antica costruzione; reliquie di acquidotti di canali, di pietre riquadrate, lavorate, sepolcri, ed oggetti preziosi. Rottami di pavimento, e statuette di leoni, colonne di marmo Greco, medaglie, monete di rame, di oro, di argento. Ed ognuno desideroso di veder Banzi potrà notare i due leoni in marmo bianco collocati nel frontone della nuova Chiesa a sostegno della lapide monumentale, che fece metter colà il Cardinal Petra Abbate Commendatario, altri leoni nella Cappella di S. Vito, nel giardino del Monastero. La colonna di marmo Greco alta palmi 12 circa col piedistallo, su cui è locata croce avanti l'atrio del Monastero; non angolo, non luogo colà, ove non vi si rinvenga vestigio dell'antico; e molte pietre specialmente travertine intagliate, smosse dalle antiche costruzioni, si veggono adoperate nell'edificio del Monastero.

§. III.

Stato di Banzi dopo il V e VI secolo.

A chi ci domandasse sino a quando durasse quell'ombra di ordinamento libero de' Municipii d'Italia, risponderemmo essere a noi eccellente testimonianza la lettera del Senato Romano conservataci da *Giulio Capitolino* diretta ad ogni Città, Municipio, Oppido, Vico, o Castello de' cittadini Romani. In essa si dà parte della elezione de' due Gordiani Imperatori, e si richiede il voto, e l'assenso di tutte le Città d'Italia. Il Senato di ciascuna Città la cura prendea dell'Erario proprio, e del Fisco, della imposizione del censo, delle cose religiose, dell'annona, delle vettovaglie, delle pubbliche vie, ed infine de' giudizi criminali e civili, che in prima istanza appartenevano ai *decemviri juri dicundo*.

Un languido argomento di cotesta libertà italiana, e precipue delle nostre merigge regioni, apparisce sino all'anno 465, cioè allora che il regicida Recimero rimasto capo dell'Imperio Occidentale segnò i trattati sempre in nome dell'Italia.

La venuta degli Eruli, degli Sciti, Gepidi, Goti, Alani ed altri popoli condotti undici anni dopo da Odoacre, diede altro conato alla libertà Italiana, benchè i Goti, e specialmente Teodorico somma cura avessero di conservar lo splendore all'antica costituzione delle Città soggiogate. Ma il ferale colpo, che tramutò l'aspetto a

tutte umane e divine cose, come *Procopio* ci lasciò scritto, fu dato da Alboino disceso dalla Pannonia, che condusse seco innumerevoli famiglie nell'anno 568, e riempì l'Italia di Bulgari, Sarmati, Pannoni, Norici ed altri, col terrore delle sue armi fugò i cittadini Romani da tutte le Città d'Italia (1). E tutto che in quella generale anarchia le mal capitate nostre contrade da capo a fondo sconvolte, ciascuna Comunità per non perire si restringesse un demanio, ed alla forza de' cittadini ne affidasse la custodia, e la sicurezza; alla Gotica gente, tenuta dietro la Longobardica devastazione, ridussero a calamità gravissime i nostri popoli. Città, Chiese e Castelli spiantati, e manomessi con arsioni; campagne depopolate, sozzate di sangue, e tale come il designassero quei barbari non pure, che il ferocissimo Zotone distendendo rapido il dominio sull'Abbruzzo, sul Sannio, sugli Irpini, ed in tutta questa Lucania, Puglia, Calabria e Campania. Nella quale desolazione le Chiese giacquero prive di pastori, e ben poche Città Vescovili, a patti rendendosi, risparmiarono l'immanità di quei barbari. Delle quali miserie ce ne rendono infausta testimonianza le lettere di S. Gregorio Magno, che i mali delle desolate Chiese di Velia, Agropoli, Blanda, Bussento, Marcelliana, Grumento, Canosa con altre innumeri deplorava (2).

Pensi ognuno che divenisse di Banzi!! Ei fu certo ventura singolarissima, che non vedesse l'estremo. Se ci lice congetturare dati di sua grandezza, noi la deduciamo appunto, che in cinque secoli di desolazione, in cui la storia addita carestie, pestilenze, guerre civili, tremuoti, e più di tutto le frequenti incursioni di Saraceni, essa Città benchè stremata di abitatori, sopravvanzò alla sciagura de' tempi, ed affibbiò la sua sorte a quella di Acerenza, ancor essa scapitata, e divenuta fattoria del Beneventano Ducato per la sua fortificata pesizione. Perciocchè in quel torno di tempo quasi che tutta da' Longobardi trovavasi la polizia civile tramutata. La quantità de' nuovi padroni, che queste regioni in mille parti divisero, fece sorgere tanti principati assoluti, ed indipendenti l'uno dall'altro, tra quali primeggiava quello di Benevento.

O che dall'antico costume Lucano di vivere *vicatim*, o che in processo di tempo si elevassero, troviamo fino all'età di mezzo memorati varii *Castelli*, nel vasto territorio, o come dicesi, del feudo di Banzi, e popolati da diversi gruppi di uomini da Banzi dipendenti, Castelli, che poscia tutti furono distrutti.

(1) Paolo, Diacono de gestis Longobard. lib. 2 cap. 16 a 31.

(2) S. Greg. III Epist. 43 a 49 — Ricotti Bonaventura — Storia de' Vescovati di Lucania — Napoli 1848, Tipografia Ranucci.

Eravene uno nel luogo detto le *Coste*, ed altro in quello denominato *Cugno di S. Angelo*: al *Marascione* un terzo, alla cui contrada, e ruderi si dà il nome di S. Maria de' Mangani.

Che se il numeroso popolo di Banzi videsi per quei fortunosi tempi scemato, ben fu ventura, che si perpetuasse sotto titolo sia di *Castello*, sia di *Villaggio*, sia di *Casale*; che in sostanza a linguaggio introdotto da quei barbari settentrionali, non altro suonava, che *Città*; sempre però conservando il nome della Città di Banzi, ed aggruppato sul luogo stesso delle antiche mura.

Ma ci par quì luogo a venir soddisfacendo ad una giusta interrogazione, cioè quando surse in Banzi il Monistero di S. Maria?

§. IV.

Memorie del Monastero di Santa Maria, e di Banzi dall'ottavo secolo fino al 1000.

Abbiamo di sopra fatta menzione in quali miserie, dopo la discesa de' barbari era sprofondata l'Italia. In quei tempi in cui tutte le passioni si venivan rimescolando ne' cuori de' barbari si accolse passionatamente il Cristianesimo; e se furono rapitori e spogliatori dell'altrui, ammansita per miracolo di Dio la loro ferocia, la nazione Longobarda incedeva a più pacifico profitto della Cristianità, rendendosi larga donatrice ai Santi, ad onor de' quali innalzò splendidi templi, e sontuose Chiese. Di quel fervore ne accolsero il maggior frutto i Monaci in quell'età più fiorente per esimie virtù, sicchè loro vennero ricchi doni, e grosse oblazioni; e la divozione fe' colare gran copia di ricchezze nelle Badie.

Ed è pertanto, che la fondazione in Banzi del Monistero dei Benedettini, comunque sia involuta fra le tenebre, ben è certo che non la sia stata da Normanni, come per errore fu creduto dal Baronio, e dall'Ughellio, dal Rubin, e dall'autore, qualunque si fosse della *iscrizione*, che si legge nel frontespizio della nuova Chiesa di Banzi, ma che seguì nell'epoca Longobarda, che di sù memorammo presso all'8.^o secolo, tempo in cui fu data opera alla fondazione di grandissimo numero di Monasteri in tutta l'Italia. Che che sia di ciò, il più antico documento che faccia menzione del Monastero Bantino è un Diploma pubblicato dal Gattola, con cui il Principe Grimualdo, nell'anno 798 o nel 815 donò, secondo l'uso di quei tempi sottomise, a Gisulfo Abbate di Montecasino il famoso Monastero di S. Maria di Banzi, ne' confini di Acerenza con tutt' i suoi

beni, servi ec. scritto da Lupoaldo Notaro -- Actum Benev in feliciss. l'al. in anno X feliciter (1) Leone Ostense riporta ancora questa forma di concessione con poca differenza dicendo: *Huic (a Gisulfo Abate) Princeps Grimualdus praecepto suo concessit in hoc loco Monasterium S. Maria in Banze, quod situm est in finibus Acerentiae cum servis, et cum omnibus ex integro possessionibus ac pertinentiis ejusdem Monasterii* (2).

Questa concessione fu successivamente confermata con altri diplomi di Principi, e Pontefici, che torna inutile riportare.

§. V.

Memorie di Banzi nel XI, XII, e XIII. Secolo — Diplomi di Urbano II., di Ruggiero e Boemondo Normanni

Non ci soffermiamo a carte, che la bisogna del Monastero di Banzi dava fuori nel principio dell' XI secolo dubbie, o genuine che esse si siano; ben diremo, che i Normanni giunti in queste regioni, e ristrette le terre in poche mani di Conti Laici, e di Conti Vescovi, ed Abbati, a' quali per speranza di paradiso furon date dopo esser state tolte a legittimi padroni; e pubblicata la sterminatrice legge della *feudale* successione, ecco caduta la Nazione nuovamente nella stupidità, ed ecco pure profundato di nuovo l'agricoltura nell'abisso dell'inerzia.

I Romani Pontefici sentono la fluttuanza di quei dominii, dimentichi che il Regno loro non era di questo mondo, si danno all'arte di acquistar beni temporali, vezzeggiando quei nuovi venuti. Nel consultare i ricordi della storia di Banzi, c'imbattiamo in due Diplomi di Ruggiero, e di Boemondo, ed in un Breve di Urbano II. — I ricordi de' tempi avvertono che questo Pontefice, il quale consagrò personalmente la Chiesa del Monistero di Banzi, secondo che verrebbe a raccogliersi dal Privilegio dato ad Orso Abbate di S. Maria di Banzi, che nella Collezione de' Concilii e la Lettera I. di Urbano II. (3) lo esentò dalla giurisdizione de' Vescovi, alla S. Sede immediatamente sottoponendolo diresse nel 1090 un breve a Ruggiero Duca di Puglia, ed al Conte Boemondo suo fratello perchè facesse cessare ogni violenza (4).

(1) Gattola accession. ad hist. Cass.

(2) Hostieno Chron cap. 20.

(3) Baronio, e Mabilon all'anno 1088.

(4) Apud Baron: Ann. 1090 num. 21 e 22.

Alla Papale richiesta avrebbero aderito questi Principi. Nel loro Diploma del 1090, si fa menzione di uomini, ed abitatori di quel territorio, di cui si regolano anche i dritti, accordandosi una piena promiscuità, e quindi il libero esercizio degli usi i più ampi di pascere, e di legnare così nel territorio proprio, come in tutti gli altri della dominazione (Corona) e de' Baroni del Regno. *Intervenientibus nostris, et nostrorum Comitum, et Baronum praecipibus.... Comuni voluntate omnium nostrorum statuimus ut Monasterium ipsum obedientiae ejus (cioè le Grancie) et homines per universas terras dominationis nostrae, et eorundem Comitum, et Baronum secure, et generaliter libere laborent, et maneant, et cum suis omnibus animalibus propriis, et aggregatis, aquis, lignis, et pascuis, et quae natura, non cultura producit, generaliter perfruantur omni publica ex actione remota. Dum tamen soli homines ipsius Monasterii tantum consuetum terraticum Dominis terrarum, quas laboraverint cum justitia, et moderatione. Utrumque autem plateaticum emptionis, et venditionis omnium rerum, quas pars Monasterii cum quibuscumque contraxerit eis ubique pariter condonamus.... Decimas quoque omnium rerum, quae sub universa dominatione ipsius Monasterii et per omnia ejus loca et pertinentias humano labore vel studio acquiri lucrarique possint fratres similiter percipiant, et extorqueant nostra semper auctoritate muniti (1).*

Sarebbero troppo chiare, e da non ammettere un perplessivo le conseguenze che risultano da questo Diploma.

1. Che in Banzi vi era tuttavia popolo (uomini, ed abitatori).
2. Che a Religiosi non altro si concede, che la decima dei prodotti di travaglio, e coltura.
3. Agli abitatori di Banzi si lascia libero il dritto di permanenza di pascere con gli animali proprii, e di altri aggregati; del pari ebbero ampia libertà di legnare, e di godere delle produzioni spontanee degli alberi, delle erbe agreste senza restrizione alcuna, e senza verun pagamento.

Apparterrebbe allo stesso anno, e propriamente al settembre del 1090 il Privilegio dato da Ruggiero, e Boemondo. Si concede per Banzi due liere in ogni anno, senz'altro potesse mandarsi Magistrato Regio (2).

Ecco da quali privilegi, e da quali carte è chiaro che unicamente da' Normanni il Monastero di Banzi ebbe concessioni dei dritti di Regalia, ed è palese ancora, che prima di qualunque dritto

(1) Baronius Loco cit: num. 23 ad num. 29.

(2) Atti della Curia del Cappellano Maggiore.

che accordato mai si fosse al Monastero esistevano delle Popolazioni che non ne avevano alcuna dipendenza.

Siamo ai tempi, in cui è a farsi menzione di altro Diploma di Urbano II. del 1093, col quale sarebbesi concesso delle indulgenze a Banzi. In essa il Papa dopo aver dichiarate quelle indulgenze che competevano alla Chiesa del Monistero, parla del Casale di Banzi. *Visitantes Ecclesiam constructam in Casali ipsius Monasterii consecratum per venerabilem fratrem Rogerium Episcopum Tranensem ipsa die Nono Kalend Septem. et in omnibus diebus dominicis et festivis....predictam indulgentiam annorum septem et totidem quadragenarum consequatur (1).*

Adunque nel 1093, questa Carta chiaramente confessa, che esisteva il Casale.

Noi invece confessiamo, che questo Diploma è stato redarguito di falso dalla critica storica; e se ne dubitò a tal segno, che l'arcivescovo di Nazianzo Abate Commendatario, menando a coscienza i suoi dubbi a Benedetto XIV, ne domandò dichiarazione, una conferma, o una nuova concessione. Al che il Papa aderì con breve de' 29 luglio 1749; concedendo *ex integro*, e con qualche modifica accrebbe quelle indulgenze. Che che dicasi della genuità di quelle carte è pur evidente, che o vere o false, non vi è antico documento che non confessi la esistenza della popolazione di Banzi.

§. VI.

Altre notizie della popolazione di Banzi.

Bolla di Papa Pasquale II.

Non volendo in questa scrittura per le lunghe passare a rassegna tutte le carte, che a Banzi riferiscono, noi notammo dai Codici quelle che vennero da riputati storici pubblicate, e che facilmente provano l'assunto di una popolazione sempre esistente, e sempre continuata in Banzi.

Presso Ughelli, e nella Collezione de' Concilii si legge un ampio Diploma dato dal Papa Pasquale II. nel principio del secolo XII e propriamente nel 1103, o 1102. Accorda con esso più privilegi al monistero, e tra essi, che possa l'Abbate invitare un Vescovo ad ordinare i suoi nel proprio Monistero. Confermandogli (dice il Papa) *Coenobium ipsum, et omnia quae ad ipsum pertinent Monasterium, sive Cella cum suis pertinentiis, Ecclesiam Sancti Salvatoris cum aliis Ecclesiis de Castello Bandusio*

(1) Ughellius in Archiep. Acherunt. Tol. 7, Col. 40.

(questo Castello è lo stesso che Banzi) *Ecclesiam sancti Nicolai cum Casali suo etc.*

Tutti questi luoghi con altri molti sono nel tenimento, e vicino a Banzi.

Ma il fatto più sostanziale, che si ricava da tal Diploma di Papa Pasquale, sarebbe il suo indirizzo *Pascalis Episcopus servus servorum Dei — Dilecto in Christo filio Ursoni Abati Cae nobii Sanctae Mariae; quod apud BANCIMUM SITUM EST* (1).

Cotanta dunque era la celebrità del paese presso del quale quel rinomato Monastero, così affisso alle midolle de' Pontefici, che esso prendeva nome dal Popolo nel quale era sito. La quale dizione è in tutte le carte di quella celebre Abadia di ogni tempo; nè vien punto nominata senza l'aggiunta *apud Bancia*, cioè situata presso Banzi. E dell'istesso Pasquale II. altra Bolla del 1106 ripete con simile indirizzo all'Abate del Monastero di S. Maria, *quod apud Bancia situm est.*

§. VII.

Privilegio del Re Ruggiero. Notizie della Popolazione di Banzi sotto la Monarchia

Fra tanto alternar di vicende sorgea la Monarchia per virtù del suo fondator Ruggiero. E pur da costui Banzi sperimentava riguardi, distinzioni e privilegi. Ruggiero con un Diploma del 1151, non solo ordina la restituzione del *Castello di Banzi*, che era stato usurpato, ma ancora la conferma di tutte le Chiese, Terre e Castella, che possedevansi dal Monastero uniformandosi in tutto alle disposizioni del Duca Ruggiero, e del Conte Boemondo suoi fratelli. Recheremo solo qui le parole, che toccano il Castello di Banzi. *Attendentes vitam et Religionem Rugeris Venerabilis Abatis Monasterii Sanctae Mariae de Bancia fidelis nostri, et fratrum ipsius, et praeces per plurimas, quas saepe saepius nobis fudit pro Castello Banciae ipsius Monasterio olim a Normannis nostris subtractum, insuper injurias, et molestias, quas idem Abbas nobis praesentibus in nostra Curia allegavit nec non pro remedio nostrorum peccaminum restituimus praedicti Monasterii Abati Rogerio, et a modo restituendo concedimus dictum Castellum Banciae cum omnibus terris, aquis, pratis, pascuis, lignis, et cum omnibus, quae ei pertinent ac cum juribus et rationibus suis.*

(1) Apud Baronium, et Ughellium: V. Act: Regiae Camerae.

Prosegue il Re Ruggiero a riforma de' Diplomi precedenti, e specialmente la concessione delle Ville e Casali fatta da' suoi fratelli Ruggiero, e Boemondo, che trascrive parola a parola (1).

§. VIII.

Altre memorie di Banzi in carte del 1154.

Rimarchevoli sottoscrizioni.

Nell'archivio della Trinità di Cava si ha, che Ruggiero Abate di S. Maria di Banzi col consenso di tutt' i Monaci vendè a Marino Abate de' Cavesi la Chiesa di S. Matteo in domo in territorio di Castellaneta -- *quia ad enormitatem solutionis debiti, quod Bantina Ecclesia Regiae Curti debet, pro liberalitate et munificentia misericorditer facta eidem Bantinae Ecclesiae de Castello Banciae*, da due re Ruggiero e Guglielmo, non erano bastati i proprii mobili, si prendè dall'Abate Marino due croci, una corona, tre calici, e due turiboli tutti di argento; una cappa porpurea, undici cappe di seta, e cinquantacinque once di oro.

Dodici Monaci si soscrivono, dicendosi della Chiesa *Bantinae et Bandusinae*. Fu scritto da Guglielmo Notaro, e sottoscritta ancora da' militi di Bancia Alfarano, Ruggiero de Rocca, Alessandro Ruggieri de Garino, e Jugurta Anno Domini Incarnationis MCLIV (Anno Pisano) « Mensae Septembris indictione XI. Anno Regni » invictissimi Domini nostri Rogerii Regis, XXIII. Anno vero gloriosissimae Regis Guglielmi filii ejus cum eo gloriosissime Regnantis III (2).

» Ego Rogerius Rocca miles Banciae testis sum — Ego Alexander miles proprie manus meae signo hoc, testor, Garini miles » Banciae haec continentiam testor — Ego Jugurta miles Banciae » prescriptam continentiam testor ».

Se allo ingiuriare dei tempi altro documento non fosse sopravvissuto, questo solo basterebbe a designare lo stato de' cittadini di Banzi nel secolo XII. Già netto e reciso ognuno può leggere come si differenziassero in questa carta *Ecclesia Bantina a Castello Banciae*. Non era dunque il Castello di Banzi una riunione di coloni precarii, o di servi del Monastero, non era un fondo rustico, come il Demanio vorrebbe dare ad intendere, e come per putrido sarcasmo va sobillando la sua difesa. Ancor nel degradamento totale di Banzi contava nella sua cittadinanza non solo benestanti, e

(1) Apud acta Curiae Capp: Majoris -- Giustiniani Diz. Hor: Tom. 2.

» Pag. 170.

(2) Nell'archivio della Cava anno 1153.

persone libere, ma sibbene nobili persone, e cavalieri onorandissimi. E tenuta debita ragione de' tempi, che allora correivano, e della sfavorevole condizione, in cui eran venute le generazioni, è gran ventura che Banzi contasse molti *militi* nella sua cittadinanza. Non vorremmo alla difesa del Demanio ripetere cose già conosciute; ma è ben caritativa opera quì ammonirla con le parole tolte di peso dallo Storico de' Pietro « Essere appunto dignità di cavalieri, detti in quei tempi *militi* con la voce universale della solidesca. Di militi parlando è da sapere, che grande fu questa verità degli antichi, conciosiachè erano armati cavalieri dal Re con molta solennità, siccome Sansovino riferito dal nostro Summonte: nè si solea concedere, salvochè a persone di antiche famiglie di schiatta militare, e chiari, e riguardevoli per valore » (1) Ed ai vaghi di maggiore autorità, facciamo rinvio alle dissertazioni del Muratori.

Un altro documento storico il più interessante, che conferma sempre più la politica, e civile comunanza della Città di Banzi, era nobiltà de' cittadini risulta dal catalogo de' Baroni del Regno di Napoli per la spedizione di Terrasanta formato al tempo di Guglielmo II. Normando. Questo prezioso documento *Regesta Normandorum*, si conserva nel grande Archivio di Napoli: fu pubblicato per le stampe la prima volta da Carlo Borrello nell'anno 1657. Una nuova stampa uscì alla luce nel 1787, per opera di Carmine Finiani autore del Commentario *de sub-Feudis*. In tempo della spedizione di Terrasanta il Feudo di Banzi faceva parte della Contea di Andria. Nel numero 87 del Catalogo sta scritto così — *Abas Banciae sicut dixit Guillelmus Rapollensis tenet Bancia de eodem comitatu, quod est feudum III militum, et cum augmento obtulit milites VII.* Banzi, che mandò sette cavalieri per la conquista di Gerusalemme, era in quei tempi Città ragguardevole in paragone delle altre, che ne spedirono un numero minore.

I sette *Milites* o Cavalieri spediti dalla Città di Banzi alla conquista di Terrasanta portarono con loro *servientes* o *pedites* anche con i cavalli, e con le corrispondenti armature tanto erano in occorrenza i *Milites*. Nella citata opera di Carmine Finiani alla nota del Catalogo de' Baroni pagina 61 si riporta la spiega della parola *Milites* in questi termini: *Milites autem non pedites, sed equites erant tunc Milites dicti; quorum singuli, praeter equum bene instructum, secum ducere debebant unum duosve scutiferos equitantes, qui domini clypeum et lanceam*

(1) De Pietro Francesco Storia Napoletana pagina 149. Edizione del 1634 Napoli.

deferrent, ac urgente necessitate etiam ipsi dimicabant vel equum suum et arma praebebant, si ea dominus in praetio amisisset, atque hi in catalogo nostro modo servientes modo pedites nuncupantur.

Le storie posteriori ricordano che la Badia come beneficio ecclesiastico venne conceduta ad Abati, Vescovi e Cardinali. Nel passato secolo durante il Regno di Carlo III. il beneficio per ordine Sovrano fu aggregato alla Curia del Cappellano Maggiore, dipendente dalla Intendenza di Casa Reale.

PARTE SECONDA

Soppressione della Badia.

Leggi eversive della feudalità.

Pubbligate le leggi eversive della feudalità avvenne la soppressione della Badia di Banzi come Feudo Ecclesiastico. I beni si godevano dalla Sopra Intendenza di Casa Reale, e non fecero più parte del beneficio del Cappellano maggiore. Posteriormente passarono all'amministrazione del Demanio. Dopo divennero patrimonio della famiglia Borbone. Bisogna por mente ad una essenziale circostanza, che l'ex feudo non essendo stato mai nelle mani di un feudatario Baronale, gli abitanti non soffrirono le *angarie* e *perengarie*, che per tanti secoli afflissero tutte le popolazioni. I Bandini, di miti costumi dediti all'agricoltura e commercio vivevano in pace con gli abati *pro tempore*; ed esercitavano usi e dritti di dominio sopra lo intero demanio senz' alcuna restrizione. Nè gli Abati acquistarono mai alcun fondo in burgense. Dunque sta come fatto incontrastabile che tutto il tenimento di Banzi è demanio Comunale, sul quale demanio per le narrate vicende de' passati secoli venne eretta la Badia beneficio Ecclesiastico, che per abuso assunse la qualità di feudo. Ma i dritti e le proprietà dei popoli sono imprescrittibili.

Dovrebbe quì seguire la narrazione degli atti formati innanzi al Commissario Regio Masci nella contradizione col Demanio. Il Commissario con ordinanza del 1812 accordò ai cittadini il quarto sul boscoso e sull' aratorio, oltre diversi altri usi. Passati i beni a Casa Reale la sorte dei Banzesi divenne più trista. Molti avvenimenti sono riportati nella ordinanza, di cui è appello. La Corte formando un concetto giuridico di tutti gli atti, nell' insieme ravviserà li sforzi di un popolo debole, che per via di preghiere e sommissioni cercava resistere alla potenza onnipotente del Sovra-

no, che con vani pretesti restringeva usi *civici* e *dominicali*. Non tanto influiva il potere del Re, quanto quello de' Ministri, che volevano tenersi in grazia del loro padrone umiliando un popolo laborioso. Un esempio non dubbio in questa causa lo dimostra il voluto arbitrato de' 24 aprile 1829, cui ora ricorre il Pubblico Demanio per menomare i dritti de' cittadini. Si ha il compromesso quando vi è il reciproco consenso degl'interessati. Nella causa per la liquidazione de' dritti sul demanio ex feudale bisognava, che vi fusse stato il consenso del Comune legalmente rappresentato. Gli atti dell'arbitramento avvennero tra due Ministri. Quello delle Finanze che rappresentava gl'interessi del Demanio e di Casa Reale, ed il Ministro dell'Interno, che pretendeva vigilare per gl'interessi del Comune, senza sentire chi rappresentasse i Cittadini. Uniti i due Ministri nominarono per parte del Demanio e Casa Reale D. Gerardo de' Guizziis Presidente della Corte de' Conti, e per parte del Comune D. Nicola Parisio Consultore di Stato. In caso di disparere si scelse per terzo arbitro il Signor de' Blasio Presidente della Suprema Corte di Giustizia. È inutile trascrivere le parole di un Laudo ingiusto, che dietro parere della Consulta fu sottoposto all'approvazione del Re.

Ferdinando II dietro i clamori della popolazione ebbe più coscienza de' suoi ministri: accordò quello che non rimise il Laudo; e dopo fece rinviare la esecuzione all'Intendente di Basilicata come Commissario Regio, perchè avesse proceduto alla verificaione degli usi e de' dritti che competevano ai cittadini sull'ex feudo di Banzi. L'Intendente delegò il Consigliere Andrea Lombardi, una delle glorie di Basilicata; Lombardi si portò sopralluogo ove formò lunga dimora: elevò dettagliato rapporto, trovasi al fol. 165 a 191 vol. 5. Il rapporto del Consigliere Lombardi fu sottomesso all'avviso del Consiglio d'Intendenza; in seguito l'Intendente di Basilicata come Commissario Regio a 18 Giugno 1836 emise la seguente ordinanza.

Art. 1.^o Sono dichiarati coloni perpetui gl'individui di Banzi annotati negli stati num. 1.^o e 2.^o del primo volume degli atti, le di cui copie si alligano alla presente per la estensione delle terre sia a semina, che a vigne e canneti, descritte in detti stati e col pagamento dell'annua prestazione indicata nei modi, cioè tomoli due a versura composta di tom. tre di terra in ragione di due terzi in grano, ed un terzo metà in orzo, e metà in avena; di grani dieci tanto per ciascuna giornata di vigna composta di viti 333 1/3 corrispondenti esattamente ad uno stoppello di terra quanto per ciascuno stoppello di canneto. Resta salvo al Demanio la facoltà di dimandare la rimisura delle vigne a regola di arte, ove la giudichi e-

spediente, e sia libero ad ogni colono dichiarato perpetuo per effetto delle prescrizioni contenute nei Decreti del 1808, 1809 e 1810 estinto ogni dritto di devoluzione e di fida, di giovare dell'affrancazione delle prestazioni dovute a' termini di legge, e di potersi chiudere le terre, dopo però terminato l'affitto attuale ch'è prossimo a finire con pagarsi in testa sua la quota fondiaria sul terreno dichiarato di colonia perpetua.

2.^o Gli aventi causa da' coloni Banzesi in epoca anteriore al Sovrano Rescritto, cioè Nunzia Giordano, ed i signori Francesco Saverio Albano ed Eustachio Buonfiglio domiciliati in Genzano, non possano considerarsi come coloni di Banzi, salvo se piaccia a sua Maestà di dichiararli tali.

3.^o S'intendono rientrati al Demanio i tomoli 223 sei stoppelli e due misure di terreno coltivato posteriormente alla emanazione del Sovrano Rescritto degl'individui notati nello stato num. 4.^o dello stesso volume la di cui copia si unisce alla presente.

4.^o Sono dichiarati di proprietà dello stesso Demanio gli alberi sparsi nelle rispettive colonie, giusta lo stato num. 3.^o anche unito in copia alla presente, con doversi però censire o vendere agli stessi coloni dietro regolare estimazione, secondo meglio loro tornerà comodo, da effettuarsi siffatta alienazione tra lo spazio di un anno a contare dal giorno in cui la presente sarà intimata alle parti.

5.^o Sia libero ai coloni di Banzi di continuare a valersi delle passate e delle acque esistenti nella continenza delle colonie, nonchè delle grotti per riporvi il vino senza la menoma prestazione. E lo stesso s'intenda pe' piccioli spazii occupati per siti di masserie di fabbrica, pagliai, aje, fenili, che ascendono a tom. 21 circa considerandosi come tanti accessori indispensabili alla coltivazione, e compresi nello stabilimento della prestazione, che si corrisponde tanto per le terre a semina, che per le vigne e canneti. Rimangono esclusi da questo beneficio i possessori degli orti contigui all'abitato della estensione di tre tomoli circa, giusta lo stato num. 5.^o la di cui copia si alliga al presente, pe' quali debbono i coloni essere soggetti all'annua corrisposta sulla base delle terre a semina ed in proporzione dell'occupato da ciascuno. Facendosi però il caso che questi ultimi orti dovessero essere occupati per necessità di ampliare il fabbricato, anderanno esenti da della prestazione ai termini del disposto nell'art. 6.^o del Sovrano Rescritto.

6.^o Restano gli abitanti di Banzi nel pieno godimento de' loro usi individuali, che sono i seguenti, cioè

1.° *Li farvi pascere i loro animali per l'intero anno, escluso il tempo della ghianda dal 13 Ottobre a 15 Dicembre nel quale o saranno provveduti dal conduttore del pascolo, o non contentandosene sarà loro accordato una bonifica proporzionata al tempo, e pagheranno la solita fida, cioè per ogni bove, o vacca sia sterpa, sia figliata, ad uso aratorio carlini dieci, per ciascuna vacca o giumenta indomita sia sterpa, sia figliata carlini dodici, per ogni pecora, capra o porco grana quindici. Si fanno franchi egualmente i maschi di della specie, che si adoperano per la generazione, come pure gli asini, ed asine, ed i giumenti addetti ad uso domestico de' Bantini. Gli animali di qualunque specie verranno aumentate a regola d'arte.*

2.° *Di legnare senz'alcuna prestazione al solo secco e morto a terra per loro uso; ma mancando poi l'uno, e l'altro possono avvalersi del selvaggio in caso di assoluto bisogno.*

3.° *Di avvalersi anche senza prestazione degli alberi fruttiferi, o infruttiferi per gli strumenti rurali, e per cerchi da cingere le botti, costruzioni e coperture delle case di abitazioni, masserie, pagliai, scaraiazzzi, agghiacci, pedanili, ed altro necessario comodo, sempre però dietro il solito permesso dell'Amministrazione Generale e con l'assistenza de' di lei agenti, e di quelli del conduttore, e salvo ancora le convenienze forestali.*

4.° *Di poter recidere la frasca per uso de' loro bovi, e giumente colle debite regole da soli tronchi degli alberi, secondo il solito, salvo le stesse convenienze forestali, e la vigilanza degli agenti suddetti.*

5.° *Di cavar pietre, e di cuocer calcaje, e fornaci per calce, e mattoni per solo uso proprio, ma dietro permesso dell'Amministrazione forestale per le dette calcaje e fornaci.*

6.° *Di servirsi di Parchi di loro pertinenza per uso de' loro animali vaccini, e di poterne costruire de' nuovi ne' casi di assoluto bisogno, e sempre sotto la stessa vigilanza degli agenti del Demanio, e del conduttore, onde non avvengano abusi e sconcerti senza che tale uso possa costituire dritto di proprietà a favore de' coloni, e che tali recinti non ne abbiano a chiamarsi difesa.*

7.° *Di potersi servire delle grotte già esistenti nel bosco stesso per ricovero de' loro animali, senza però impedire gli affittatori del bosco di potersi servire delle stesse grotte, e con la facoltà ai coloni di poterne cavare delle altre in luoghi opportuni, e senza pregiudizio della proprietà.*

8.° *Di essere preferiti nella vendita della ghianda, ma*

nelle sole contrade del bosco vicino all'abitato, e conosciuto sotto la denominazione di Valle della Cerasa Montelupino, muro e Banzullo, pagandola allo stesso prezzo, che sarà convenuto con gli altri forestieri. E ciò si ricorda sol per chè gli affittatori non possono angariare i coloni i quali hanno assoluta necessità della ghianda.

Art. 7. Non sono riconosciuti come coloni perpetui per mancanza di titoli richiesti i forestieri di Genzano e Palazzo, che coltivano i terreni della Badia. Si accorda pure ai medesimi una dilazione improrogabile di tre mesi a contare dalla data della presente, per esibire in questa Intendenza le prove richieste nel senso del Sovrano Rescritto, le quali saranno poi discusse con l'intervento del Direttore dei Rami Riuniti per parte del Demanio, e con l'assistenza de' procuratori speciali, che all'oggetto destinati dagli individui suddetti.

Art. 8. Sono dichiarati esenti dal pagamento del canone enfiteutico pel suolo occupato da nuovi edifizii li 24 Banzesi annotati nello stato num. 6. di cui si alliga copia alla presente, nonchè del pagamento delle annuali pigioni gli altri individui di Banzi annotati del pari in detto stato, i quali si trovano ad abitare le case già appartenenti alla Badia, ed ora ad essi concesse colla condizione espressa nell'art. 6. dal più volte lodato Sovrano Rescritto.

Contro la indicata ordinanza, produsse il reclamo dell'appello il pubblico Demanio nel 17 giugno 1837, nella G. Corte de' Conti. Strepitoso fu il giudizio in quel consesso. Il Comune di Banzi produsse incidente appellazione. La Gran Corte de' Conti pronunciando sopra entrambi i gravami, nel 17 febbraio 1841, profferì il seguente avviso.

« Che ammettendosi in parte, ed in parte rigettandosi tanto » il ricorso in principale prodotto dal demanio Pubblico, quanto » i varii ricorsi interposti per incidenti dagli altri contendenti av- » verso l'ordinanza profferita dall'Intendente della Provincia di » Basilicata nel 18 giugno 1836, la medesima si esegua con le » seguenti modificazioni cioè:

« 1. Che i coloni di Banzi debbano censire gli alberi esistenti » nelle rispettive colonie nel termine di sei mesi, per la prestazione » da stabilirsi in seguito di regolare perizia col beneficio dell'af- » franchia; da eseguirsi però simultaneamente a quella della » prestazione sulle terre ».

« 2. Che la proprietà delle così dette passate esistenti tra » l'una e l'altra colonia appartiene al pubblico Demanio, soggetta » però al libero passaggio de' rispettivi coloni, loro animali e vet-

» ture, senza che fossero i medesimi assoggettati al pagamento di
» veruna prestazione.

« 3. Che li jazzi, le grotte, le masserie di fabbrica, le pagliaie, le aie, i fenili, e qualsivoglia altra costruzione esistente nell'ambito delle rispettive colonie, debbano dichiararsi migliori de' coloni.

« 4. Che il dritto de' coloni a legnare sul bosco sia limitato al taglio del secco all'impiedi, e morto a terra, al selvaggio in caso di bisogno, ed alla frasca solo per uso di pascolo, serbandosi però le convenienze forestali.

« 5. Che gli stessi coloni hanno dritto di cavar pietre nel bosco per uso proprio, e che non possono cuocere calcaie, e costruire fornaci per calce e mattoni fuori l'ambito delle rispettive colonie.

« 6. Che il suolo de' Parchi esistenti nel bosco di proprietà del demanio Pubblico, e che tanto i suddetti parchi, quanto quel li che si vogliono nel prosieguo costruire fuori l'ambito delle rispettive colonie, debbono essere conservati e costrutti col permesso dell'amministrazione, e mediante prestazione.

« 7. Che i coloni di Genzano e di Palazzo non sono decaduti dal dritto di provare le rispettive colonie, ai termini del Sovrano Rescritto del 6 giugno 1829, e che quindi debbono essere abilitate a fare una tale pruova per mezzo di scritture e testimoni nel termine di sei mesi decorrendi dal dì della intimazione della presente, salvo la contropuova come per legge.

« 8. Che allo stato non vi è luogo a deliberare sulla dimanda di reintegrazione al pubblico Demanio dalla occupazione, che dicesi fatta dal signor Nozza.

« 9. Che i tre individui Giordano, Albano e Buonfiglio ammessi a provare per mezzo di scrittura e testimoni nel termine di sei mesi decorrendi dal dì della intimazione della presente, che concorre nelle loro persone la qualità di coloni di Banzi; salvo la contropuova come per legge.

« 10. Che le spese dello intero giudizio per una terza parte debbono cedere a carico del pubblico Demanio, e per le altre due terze parti s'intendono compensate ».

Per ottenere la Sovrana approvazione, gli atti vennero rinviati alla Consulta di Stato. Seguitarono i Bantini a portare le loro doglianze alla Consulta. Ma che valevano le loro preghiere in faccia a consiglieri tutti devoti al Regio Potere? pur tuttavolta la Consulta in gran parte fece restar fermo la ordinanza dell'Intendente di Basilicata del 18 giugno 1836. Giova riportare le precise parole dell'avviso della Consulta che segna la data del 30 settembre 1842.

» Che ferma dichiarandosi la ordinanza dello Intendente di

Basilicata del 18 giugno 1836, fermo pure resoconto lo avviso della G. Corte dei Conti del 17 febbraio 1841, potessero entrambi questi atti modificarsi nei soli punti qui appresso dettagliati, cioè:

» 1. Che l'annua prestazione in generi dovuta dai coloni alla Badia di Banzi, sia di tomoli due di grano per ogni versura delle rispettive terre, e quante volte si vogliano dessi godere dell'antica facilitazione di corrispondere una parte in orzo, od in avena, debbono nel primo caso darne un terzo, ed il doppio nel secondo caso.

» 2. Che quei vigneti siano tenuti a pagare un carlino in danno per ogni 333 1/3 viti, ovvero per cadauno stoppello di terra di tale natura.

» 3. Che gli usi ai quali possono i coloni suddetti aver dritto in quel bosco, si rimangano definiti, giusta le antiche consuetudini, ai seguenti soli;

» I. Di legnare nel morto, secco e caduto a terra, esclusi gli alberi ancorchè selvaggi.

» II. Di venire i coloni provveduti del legname necessario, comunque fruttifero, ad uso di costruzione, strumenti rurali, e cose simili, precedente però il debito permesso, e pagandone il giusto prezzo.

» III. Di poter gli stessi coloni usare delle pietre senza però estrarle dai fondi, o svellerle con istrumento alcuno di ferro o di legno.

» IV. Di farvi pascolare gratuitamente in tutto l'anno, esclusi i due mesi dal 15 ottobre al 15 dicembre, gli animali di proprio uso, proibendone per altro ai coloni medesimi di tagliare per tale oggetto frasche o ramoscelli di alberi.

» V. E di conservare il possesso ancora gratuito delle grotte, cantine e parchi, già costrutti nel suddetto bosco; bene inteso che volendosi detti coloni formare altri simili comodi, ne debbono chiedere permesso, ed ottenuto pagarne il giusto prezzo.

» 4. Che possonsi per equità preferire i coloni di Banzi allo acquisto della ghianda, proveniente dalle sole contrade del bosco, appellate Cerase, Montelupino, Morra e Banzulli, pagandone il prezzo corrente a quel tempo sul luogo.

» 5. Che si rimangano conceduti ai coloni l'uso e la percezione del frutto degli alberi vegeti, o secchi sparsi nelle rispettive colonie al numero totale di 4118 secondo la verifica fattane dall'Intendente nel 1833, senza che per tale concessione siano dessi tenuti a corrispondere cosa alcuna; ma che però la proprietà dei suddetti alberi si appartenga in ogni tempo al demanio.

» 6. Che debbano pure i coloni continuare a godere l'uso gratuito delle così dette rispettive passate, e qualora avessero bisogno di aprirne delle nuove, sieno tenuti a chiederne il permesso, ed uniformarsi in tal caso alle disposizioni degli articoli 603, e seguenti delle leggi civili.

» 7. Che non possono obbligare i coloni a corrispondere in particolare canone per le costruzioni forse da essi fatte nelle rispettive colonie, dovendo cotesto canone andar compreso in quella prestazione che da essi si contribuisce per la totalità del suolo di tali colonie.

» 8. Che debbesi confermare il giudizio renduto dalla Gran Corte de' Conti a favore de' coloni forestieri, in quanto al termine accordato loro per provare il dritto preteso su di talune terre della Badia, con che però cotesto termine sia l'ultimo perentorio.

» 9. Che meriti una eguale conferma l'altra parte dello stesso giudizio, relativa alla voluta usurpazione dello stallone, e lamia, che dicesi fatta da D. Leonardantonio Nozza.

» 10. Che non si possa proibire ai coloni la costruzione di nuove case, senza pagamento di canone alcuno per suolo da occupare, purchè ciò si faccia in sito non pregiudizievole alla Badia.

» 11. Che rimangono facoltati i coloni suddetti ad affrancare, semprecchè il vogliono, ne' sensi del Sovrano Rescritto del 28 ottobre 1829, le prestazioni da essi dovute per le rispettive colonie.

» 12. Da ultimo, che convenga compensarsi tra le parti tutte le spese del litigio ».

Le cose restarono in silenzio. I cittadini di Banzi continuarono, come per lo innanzi, ad esercitare i loro dritti sopra l'intero demanio comunale. L'amministrazione di Casa Reale, ne' diversi affitti, ha sempre imposto ai conduttori di rispettare gli usi civici, qualunque essi siano. Si sono esibiti innanzi la Corte gl'istrumenti di locazione.

Caduta la dinastia borbonica, la Badia di Banzi faceva parte del patrimonio di Casa Reale. Di necessità divenne proprietà della Casa del primo Re d'Italia Vittorio Emanuele. Ma il magnanimo Sovrano usò inaudite generosità: restituì la Badia al pubblico Demanio. Nel contempo liberando i cittadini di Banzi dalla prepotenza del passato Regio potere, volle che i sacri dritti di proprietà de' loro antenati sul Demanio Comunale fossero state rispettate ampiamente a tenore delle leggi eversive delle feudalità; e ciò per sua Sovrana benevolenza; e per dare l'esempio, che egli il primo rispettava il principio da lui proclamato, *che la legge è eguale*

per tutti. Respirò il popolo di Banzi, augurandosi giorni più lieti. In seguito, gli atti della causa, e l'avviso dell'abolita Consulta delle Due Sicilie furono inviati al Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Meridionali, chi con risoluzione degli 8 ottobre 1861, approvò l'avviso della Consulta, ed il Reale beneplacito venne confermato con la deliberazione del Consiglio di Stato messo nella udienza del Re a 2 gennaio 1863.

PARTE III.

Giudizio presente — Scioglimento de' dritti promiscui.

I beni del pubblico Demanio, siti in Basilicata, e tra questi l'ex Feudo di Banzi, vennero dal Governo ceduti alla società per la costruzione delle ferrovie nelle Provincie meridionali. Si trovò l'ostacolo di dritti promiscui, che i cittadini di Banzi esercitano sullo intero ex feudo. Il Ministro di Agricoltura e Commercio con Ministeriale de' 3 dicembre 1864, rinviò gli atti al Prefetto di Basilicata, affinchè con i Poteri di Regio Commissario avesse proceduto allo scioglimento della promiscuità, secondo le leggi eversive della feudalità.

Il Prefetto volendo procedere con piena cognizione di causa, nominò per agente Demaniale l'avvocato signor Germano Guglielmucci da Venosa inviandolo in Banzi per effettuare la verifica degli usi e dritti de' cittadini con redigerne analoga relazione.

L'agente tenendo presente tutti gl'istrumenti adempi coscienziosamente allo incarico, nello stesso modo che vi adempi nel 1833 l'integerrimo Consigliere Lombardi. La relazione Guglielmucci si è messa a stampa per maggior asserto de' fatti.

Onde evitare le conseguenze della verifica, il Demanio ricorse alla sfuggita di proporre la incompetenza del Commissario Regio sul pretesto che trattandosi di esecuzione di giudicato, le quistioni dovevano decifrarsi dal potere giudiziario.

Il Prefetto nel giorno 9 dicembre 1865 profferì la seguente ordinanza.

« Diffinitivamente pronunciando

« 1. Dichiaro sciolta la promiscuità tra il Rione di Banzi, e coloni di quella ex Badia e l'amministrazione del Demanio, ed ordina.

« Il quarto del Bosco di Banzi, e il quarto sull'aratorio resti distaccato a favore della popolazione del suddetto Rione.

« Si riserva all'espletamento dell'operazione di esecuzione le provvidenze in ordine.

- » 1. Al quantitativo dell'annua prestazione in generi dovuta dai coloni di Banzi sulle colonie saline attualmente esistenti dichiarate e ritenute legittime.
- » 2. Al diritto de' coloni, ed altri abitanti di Banzi proprietari d'industrie che ora ne godono di conservare il possesso de' parchi, grotte per ricoveri o cantine, onde con norme opportune riformarne il godimento, e l'uso attribuito. Nei giudizi però da stabilirsi sulla parte che verrà accantonata a pro dei Bandini.
- » 3. Al diritto delle vie di passaggio tra le colonie.
- » 4. Al diritto alla proprietà degli alberi sparsi nelle colonie rispettive dei Bandini.
- » 5. Alle norme che dovranno regolare i diritti della popolazione di Banzi, le condizioni degli accantonamenti e distacchi alla popolazione istessa, non che l'uso delle miniere di pietre, o la costruzione delle fornaci per calce ed altro.
- » L'agente demaniale signor Germano Guglielmucci eseguirà tale distacco osservando tutte le formalità dalla legge prescritte in ordine alla nomina dei periti, facendovi apporre i termini di confinazione con l'intervento delle parti, ove vogliono assistervi.
- » Le spese saranno compensate: salve quelle che dovranno farsi per le spedizioni ed esecuzione della presente che con apposita ordinanza saranno all'esito dell'esecuzione definite.
- Il Demanio continuando sempre nel proponimento di far rimanere i Bandini sulla nuda terra, e di cancellarli dal numero delle popolazioni del Regno, nel dì 7 febbraio corrente anno produsse il gravame dall'appello contro la trascritta ordinanza (2).
- Appellò pure il Comune nel giorno 19 dello stesso mese, poiché il Commissario Regio aveva sconosciuti i diritti di dominio dei Bandini, e di tanti usi che per legge portano il distacco e l'accantonamento di tre quarte parti dell'intero ex feudo.
- Riunita la discussione di ambedue i reclami, la giustizia della Corte è chiamata a risolvere le seguenti quistioni.

PRIMA QUISTIONE

1. Regge la incompetenza del Commissario Regio dedotta dal Real Demanio?

Dall'insieme di tutti gli atti, e di tante svariate procedure ne risulta che li contrasti avvenuti tra i cittadini di Banzi col Demanio e casa Reale, sono versate sempre nel volere precisare i diritti e gli usi civici, mai per lo scioglimento della promiscuità che si è

(2) Fog. 13.

sempre voluta conservare per li casi di eccezione stabiliti dal regolamento dei 19 marzo 1810, dalla legge de' 12 dicembre 1816 e dallo stesso regolamento dei 3 luglio 1861. Diritti ed usi che si sono per tanti secoli esercitati nell'intero demanio del feudo ecclesiastico. I cittadini non essendo stati molestati, hanno continuato nell'esercizio e possesso dei loro imprescrittibili diritti. Lo scioglimento della promiscuità, e la divisione è stata ordinata dal Ministero dopo che i beni della Badia sono stati assegnati alla società della ferrovia.

I Bandini potrebbero benissimo sostenere che le cose dovrebbero continuare nella comunione. Ma essi per avere una volta pace, e per sottrarsi a novelle persecuzioni dei speculatori delle ferrovie consentono a sciogliere la promiscuità. Erra il Demanio quando oppone la incompetenza del Commissario Regio, cui gli atti sono stati inviati dal Ministero a premura dello stesso Demanio. Non trattasi di esecuzione di giudicati di competenza del potere giudiziario. Lo scioglimento della comunione per diritti promiscui è devoluto per le passate e nuove leggi sul contenzioso amministrativo al Prefetto Commissario Regio.

I giudicati hanno precisato i diritti dei cittadini: il compenso e l'accantonamento si appartiene al Commissario Regio. Il potere ordinario, non ha facoltà di prender parte in una divisione dipendente dalle leggi eversive della feudalità. Il Demanio non può sottrarsi alla competenza di un'autorità espressamente delegata dalla legge. La competenza è di ordine pubblico, non soffre derogazione. A troncane ogni disputa sulla competenza i difensori del comune trascrivono le parole del decreto dei 16 marzo 1862.

Art. 1. — » A far tempo dal 1.º aprile prossimo venturo la Suprema Direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei Demanii comunali ex feudali Ecclesiastici, ed altri soggetti a diritti di uso verso le popolazioni delle Provincie Meridionali affidate al Ministro dell'Interno passerà nelle competenze del Ministro di Agricoltura e Commercio.

» Le operazioni di divisione, di cui sopra, che non sono state dai Commissarii speciali ultimate nel tempo prescritto dal Decreto Luogotenenziale del 1.º gennaio 1861 sono delegate al Prefetto col concorso del Consiglio di Prefettura.

Art. 3. — » Sono conferiti ai Prefetti sotto l'osservanza delle norme, ed istituzioni vigenti tutte le attribuzioni già demandate dai Decreti della cessata Luogotenenza Generale di Napoli in data del 1.º gennaio e 3 luglio 1861 ai Commissarii speciali ».

SECONDA QUISTIONE

Banzy ha politica e civile esistenza al pari degli altri Comuni del Regno?

Il pubblico Demanio per appropriarsi gl' immobili de' cittadini di Banzy nega la civile comunanza. Ma dopo il cenno storico della più illustre Città della Lucania, il negare la esistenza politica di un popolo è lo stesso che negare la verità. Il prigioniero di S. Elena scriveva che la *verità* trapassa le nubi, e brilla come la luce del sole; ed al pari del sole non perisce mai. Che la Città per le vicende dei tempi, e delle barbare incursioni scemò di numero, non perdè mai la civile e politica esistenza. Una città che armò di tutto punto sette Cavalieri per la spedizione di terra Santa non è considerata accozzaglia di zappatori. Città più popolosa di Banzy, inviarono due o tre militi Cavalieri, mentre Banzy ne spedì sette; ciò dimostra che godeva politica comunanza, e la popolazione era in allora più numerosa. Banzy in tempo del Commissario Masci aveva Sindaco, Eletti e Decurioni al pari degli altri Comuni del Regno. Come Comune fu riconosciuto dall' amministrazione del Demanio e delle Autorità della Provincia. La unione posteriore col Comune di Genzano più popolato non fece perdere i dritti e la cittadinanza ai Bandini. La unione fu dettata per motivo di portare economia nell' amministrazione Comunale. Banzy ha avuta la rinomata Chiesa, il Parroco, la cura delle anime, l' amministrazione dei Sacramenti, i libri Parrocchiali, la celebrazione dei matrimoni sempre separatamente, ed indipendente da altra Parrocchia. Gli Abbati sono stati Cardinali con giurisdizione Episcopale. Nell' anno 1812 gli abitanti erano 626; al presente la popolazione è cresciuta a 1670. Nella Basilicata vi sono i Comuni di Oliveto, Calciano e Garaguso, che non hanno certamente la rinomanza della Repubblica Bandina. Paesi di un numero assai inferiore di abitanti in confronto di Banzy. I tre Comuni di Garaguso, Calciano ed Oliveto sono riuniti in unica amministrazione. La cittadinanza è divisa con separati Parrochi. Tre Comuni, feudi del Duca di Salandra, i di cui beni caddero sotto confisca in tempo di Re Murat. Si aggregarono alla stessa amministrazione del Demanio, che nella divisione feudale fu costretta a serbare intatti i dritti dei cittadini non di un solo, ma di tre Comuni separatamente per ciascuna adunanza dei cittadini. Garaguso nella statistica presente del Regno d' Italia è riportata per popolazione di num. 1472. Hanno civile comunanza Cologna nel Circondario di Pollanza Provincia di Novara 198 abitanti. *Baradili* Circondario di Oristano, Provincia di Cagliari num. 123 abitanti. Banzy popolazione di 1700

abitanti sarà messo all' ostracismo, perchè così piace a chi difende l' amministrazione del Demanio?

Nelli svariati atti della presente causa, il popolo di Banzy non si è messo mai in dubbio. Il Comune contribuisce ai pesi comunali e pubblici: somministra gli uomini per l' armata Nazionale: ha la sua Guardia Nazionale. In questo stato di cose, come mai è saltato in testa all' amministrazione del Demanio di negare la comunanza cittadina ai Banzesi discendenti da Lucani ed Osci che precedono la fondazione di Roma? Il trascritto Decreto del 16 marzo 1862 conferma pure la civile comunanza di Banzy. Il Re con l' art. 1.º conferì ai Prefetti Commissarii Regii la ripartizione dei beni demaniali soggetti *agli usi verso le popolazioni del Regno*. E se Banzy è tra le popolazioni d' Italia, la sua politica e civile comunanza è incontrastabile. Che vuolsi intendere con la *parola Rione*? Sia pure Banzy qualificato col nome di Rione. Nel vocabolario dell' Alberti, Rioni sono i diversi quartieri che compongono Roma, Napoli e tante altre Città divise in *Rioni*. Qualificare Banzy Rione, è lo stesso che tribuirli la illustre sua origine, senza toglierli la politica e civile comunanza. Il gravame dell' Amministrazione viene respinto non solo dalle cose di sopra discorse, ma dall' unica circostanza storica, che la Badia è surta nella illustre Città di Banzy, e non già il Comune si è edificato sul suolo della Badia. Questo fatto imponentissimo risolve tutte le quistioni a favore dei cittadini, che reclamano i beni dei loro antenati. In questa causa l' Amministrazione tra gli altri documenti ha esibito il volume 4 degli atti antichi. Sta inconcussa la massima di dritto: *Quod produco, non reprobò*. I beni della Badia nella Città di Banzy nell' anno 1812 in tempo della ordinanza di Masci erano ritornati alla Casa Reale. Ebbene al fol. 24 del detto volume quarto vi è l' ufficio dell' Intendente di Casa Reale diretto all' avvocato della Intendenza medesima così concepito:

» Il signor Gallotta con la data dei 12 mi scrive da Basilicata
» che li soli comuni di Venosa e Maschito sono in possesso degli
» usi civici sulle terre del Baliaggio di Venosa.

» Sulla Badia di Banzy poi vi è la sola *Comune* di tal nome
» chi è in possesso dei detti usi civici sulle terre della Badia medesima ». Che altro si vuole per la ricognizione della civile comunanza di Banzy? La ricognizione fu fatta dal Ministro di Casa Reale, il quale terminò il suo ufficio con le seguenti parole: —
» Gallotta non mi dà altri rassegnamenti. Compiacetevi quindi di
» accudire il Commissario del Re, acciò si compiacca emettere ordinanza corrispondente ». Nel medesimo volume vi è la ordinanza di Masci del 16 aprile 1812: accordò il quarto del demanio non ai soli coloni, ma sibbene al *Comune di Banzy*. Nè ciò è tutto.

Al fol. 45 del divisato volume vi è un altro interessante documento. L'Intendente di allora in questa Provincia Nicola Santangelo vedendo che il numero degli abitanti di Banzi era in notevole aumento, dietro ordini Ministeriali conferì al Comune di Banzi autonomia amministrazione separata da Genzano. Nominò Sindaco Nicola Lasala: nominò pure gli Eletti, i Decurioni, ed il Cancelliere Comunale. Delegò il Consigliere Provinciale Girolamo dell' Agli perchè si fosse recato in Banzi per istallare l' amministrazione. Lo che venne solennemente eseguito, come dal rapporto esistente nello stesso volume; l' amministrazione del Pubblico Demanio non può sconoscere la storia; i diplomi, i giudicati, gli atti dei Ministri e specialmente quelli di Casa reale. Del pari non può sconoscere le solenni convenzioni stipulate con gli affittatori. In questo giudizio si sono esibiti i due pubblici istrumenti stipulati per notar Michele Ricciuti. Il primo a 6 maggio 1848, ed il secondo a 27 giugno 1857; epoche nelle quali i beni della Badia erano patrimonio di Casa reale. Ne' detti istrumenti all' art. 10 sta scritto così:

» Si obbliga il conduttore signor Branca di non impedire agli abitanti di Banzi l' esercizio degli usi nel bosco, che saranno dal magistrato definiti, nè potrà per tale causa domandare alcun sconto; mentre la locazione presente s' intende così fatta, e non altrimenti. In conseguenza qualunque fossero i diritti che nel detto bosco saranno aggiudicati agli abitanti di Banzi il medesimo signor Branca non potrà per l' esercizio medesimo pretendere indennità, o escomuto, cui espressamente, e formalmente rinuncia ».

Questi solenni stipulati fatti dal Demanio rappresentanti l' amministrazione di Casa Reale, provano due circostanze imperiose. 1. Che Banzi è Comune, ed ha civile rappresentanza; 2. Che gli usi civici furono accordati non ai soli coloni, ma sibbene ai cittadini ed abitanti di Banzi. La rapacità delle società ferroviarie non può cancellare dalla geografia e dalla Provincia di Basilicata il più rinomato Comune. *Oh fons, oh saltus Bandusiae* in quali mani siete caduti?

TERZA QUISTIONE

Possono confondersi i dritti di colonia con i dritti e gli usi civici che competono a tutta la popolazione?

Il Demanio per menomare sempre più i sacri dritti di proprietà che appartengono a tutt' i cittadini è ricorso ad un' altra escogitazione. Dice che ai soli coloni, ossia campagnuoli zap-

patori competono gli usi, e non agli altri abitanti del Comune; e che perciò gli usi si debbono limitare ai soli coloni. Ma vi può essere più strana idea? Le terre coloniche non si confondano col Demanio boscoso, ed aratorio. Le terre sono diverse, e separate. La colonia non è soggetta a controversia, od a scantonamento: il Demanio non può ignorare le leggi eversive della feudalità. Basta citare il decreto del 7 giugno 1807, del 3 dicembre 1808, il regolamento del 10 marzo 1810, il supplemento al bollettino del Barone Winspeare. Le colonie non si confondono con gli usi civici che competono a tutta la popolazione. Vi sono cittadini che non hanno terre coloniche, e ciò non ostante godono pieni usi sopra lo intero Demanio comunale. I coloni come parte della popolazione posseggono le terre coloniche, e godono gli usi civici. Si ripete per le mille che il Demanio è del Comune. Le prestazioni sulle terre coloniche dipesero dalla violenza del più forte, e dagli abusi feudali. L' amministrazione del Demanio si ha formato cattivo concetto della parola *colono*. Gli avvocati dei Bantini potrebbero riportare in questo luogo molte erudizioni. Recherrebbero alla intelligenza somma, che circonda gli onorevoli componenti di questa Corte di Appello. Ricordano solo, che Cincinnato fu *colono*, e *Console*, maneggiava l' aratro, e la *spada*. Guidò gli eserciti alla vittoria. E poi se la Badia venne eretta per prepotenza sulle terre della Città di Banzi, è follia il sostenere che gli usi civici spettano ai soli coloni, e non agli altri cittadini di diverso ceto. La comunanza, e la popolazione della Città di Banzi, dopo le cose di sopra discorse, rifulge come la luce del meriggio.

QUARTA QUISTIONE

Quali dritti competono ai cittadini di Banzi sull' intero Demanio? Merita di essere riformata la ordinanza del Prefetto?

Preliminarmente giova ricordare che il feudo eretto nel tenimento di Banzi non fu mai concesso a Baroni, che avessero esercitate *angarie*, *perangarie*, oppure che avessero posseduto beni *burgensi*. Feudo Ecclesiastico, Badia data in Commenda a Cardinali, ed Abbati; costoro non ebbero voglia di acquistare beni particolari; molto meno si brigarono di esercitare agricoltura, ed industrie armentizie. Di ciò la necessaria conseguenza, che nella Badia non vi furono beni *burgensi*; molto meno si costituirono difese di vera natura, ed altre usurpazioni, ed abusi, al pari che

praticavano i feudatarii Baronali con manifesta prepotenza. In Banzi i cittadini hanno sempre esercitati dritti *dominicali* e pieni usi sopra l'intero tenimento, senza restrizione di luoghi, perchè mai vi sono state difese, o beni burgensi del feudatario. Ciò è una verità storica feconda di tutte le conseguenze delle leggi eversive della feudalità.

Ed in questo luogo cade in acconcio richiamare l'attenzione della Corte sopra altre storiche circostanze. Il Demanio comunale della Badia divenuto feudo Ecclesiastico, non fu mai soggetto a *vendita*, o ad altro modo di *alienazione*; al pari che avvenne per tutti gli altri feudi Baronali. La storia ricorda, che quasi tutt'i feudi del Regno si alienarono per vendite *forzose, volontarie*, o per *confisca*. Gli acquirenti sborsarono il prezzo. Pubblicate le leggi eversive della feudalità, agli ex feudatarii furono conservati molti dritti, appunto perchè i loro antenati avevano acquistati i feudi *pretio mediante*. Ma quando mai la Badia di Banzi si è venduta o concessa con sborso di prezzo? Questo fatto dimostra che dovendosi nella specie applicare le leggi eversive della feudalità, le medesime debbono essere interpretate nel senso più favorevole ai cittadini di Banzi; appunto perchè la Badia per prepotenza ed usurpazione surse sul Demanio comunale. Demanio che dovrebbe non per tre quarte parti, ma per intero restituirsi alla popolazione di Banzi. I dritti dei popoli sono imprescrittibili.

Nella causa presente il compenso spetta al Comune di Banzi per dritti di *dominio*, e non di *servitù*. Ed invero l'art. 5.^o del Decreto del 10 marzo 1810 dispose: *La legge riconosce due cause di promiscuità: il condominio, o le servitù acquistate.*

Nell'art. 11, il legislatore nel dare le norme ai Commissarii Regi per la ripartizione dei demanii, dispose: *In due modi si possono riguardare gli usi civici: o per principii generali; come riserve più o meno estese del dominio, che le popolazioni rappresentano sulle terre demaniali degli ex Baroni, o delle chiese: o come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere.*

A queste disposizioni legislative ricorre il Comune di Banzi per sostenere che i dritti de' cittadini per principii generali dipendono dalle riserve del *dominio*, che la popolazione rappresenta sul demanio. La origine della città retta a Repubblica; la sua storia: le vicende politiche, il feudo Ecclesiastico, e non Baronale, e gli usi esercitati per tanti secoli sull'intero tenimento vengono per legge classificati per dritti, e riserve di dominio, che la popolazione godeva sopra i proprii fondi caduti per violenza, e per dritto del più forte nelle mani de' barbari invasori. Si ripete sempre, che il beneficio Ecclesiastico di S. Maria fu fondato nel tenimento di

Banzi, e non già la Città sul Demanio della Badia. Il Legislatore col Regolamento de' 10 marzo 1810, avrebbe commessa potentissima ingiustizia, che mentre distruggeva gli abusi creati dalla prepotenza, li avesse poi premiati con spogliare le popolazioni, che ebbero la sventura di essere vittime del feudalismo. Ed ecco la necessità di prescrivere, che i Regii Commissarii dovevano in due modi classificare gli usi: o come riserva di *dominio* della popolazione, o come *concessioni* per conservare alle popolazioni i mezzi di sussistere. A seconda di questa classifica lo stesso legislatore prescrisse, che il compenso nella ripartizione giunge fino a tre quarte parti del demanio divisibile, quando i cittadini godono riserve di dominio presunto *juris, et de jure*. Ora vi è il fatto permanente, e la presunzione della legge. Il Commissario Regio ha il dovere di accordare il *maximum* del compensamento.

Nel fattispecie non evvi nessun documento che i feudatarii Ecclesiastici avessero fatta alcuna concessione di usi civici per conservare alla popolazione di Banzi i mezzi di sussistenza. I dritti e gli usi sul Demanio feudale si sono esercitati per tanti secoli *jure dominii*, e non *jure servitutis*, o per concessione del feudatario. Dunque sta per legge la classifica di riserva estesa del *Dominio*: sta per dritto il compensamento, e l'assegno di tre quarte parti degli immobili della Badia.

In vano l'Amministrazione ricorre ai voluti giudicati interceduti in tempo dell'aggregazione dell'ex feudo ai beni di Casa Reale. Ma chi mai poteva resistere al Sovrano potere?

Epperò guardando la causa anche sotto aspetto di *concessione*, o di *servitù* i dritti di estese riserve di dominio della popolazione sono convalidati, e confermati. Eccone la dimostrazione.

Il voluto arbitrato del 1829 fu distrutto dalla ordinanza del Commissario Regio de' 18 giugno 1836. Questa ordinanza con insignificanti modifiche restò validata dalla decisione della G. Corte de' Conti, e parere della Consulta. Se ne sono riportati i termini. Giova qui farne riepilogo:

Art. 6. Restano gli abitanti di Banzi nel pieno godimento di usi individuali, che sono i seguenti:

Di far pascere i loro animali per lo intero anno, escluso il tempo della ghianda dal 15 ottobre al 15 dicembre, nel qual tempo saranno provveduti dal Conduttore del feudo. Questo solo dritto basterebbe per qualificare la riserva del dominio. — Si badi che non vi è determinazione di numero di animali; molto meno della specie. Nell'intero Demanio han sempre pascolati in tutte stagioni animali bovini, pecorini, caprini, giumentini e porcini. Si è escluso il tempo della ghianda: ma l'affittatore del feudo è stato obbligato di far pascere gli animali dei cittadini in altro luo-

go, dove non cadeva ghianda. Pascolata la ghianda, gli animali di ogni specie possono vagare per la intera estensione del Demanio. Quello ch'è più rimarchevole si è, che il pascolo si è goduto non solo per animali addetti per la coltura dei fondi; ma ancora per le industrie armentizie, e per uso di commercio. Ed il commercio rifugge ancora dalla preferenza accordata ai Bantini sul prodotto della ghianda. Senza dritto domenicale non si acquista preferenza. Nel bosco di Banzi possono ingrassarsi 10 o 12 mila porci. I cittadini che esercitano la preferenza, lo fanno certamente per uso di commercio. Non potrebbero essi essere costretti a divorare 10 o 12 migliaia di animali porcini per uso proprio. Lo stesso va detto per le industrie delle vacche, delle giumente, delle capre e pecore. Vi è il dritto di cavar grotte per ricoveri e comodi degli animali d'industria commerciale, di cavar pietre; quello di far fornaci, legnare al secco e morto a terra; servirsi di alberi di ogni specie per la costruzione degli istrumenti aratorii, per cerchi, botti, travi per casamenti; occupar suolo per costruzione di nuove abitazioni, senza pagar prestazioni; vi sono i dritti per le passate, il godimento degli alberi sparsi per le colonie, e tanti altri usi non mai messi in dubbio anche sotto la Regia prepotenza. Tra questi dritti primeggia pure quello di costruire parchi e parate per uso e comodo degli animali sopra la intera estensione del bosco. Prerogativa immensa goduta pel decorso di più secoli. Or messo in confronto le cassifiche di usi necessarii, ed essenziali; di usi anche per commercio, è indubitato che questi dritti dipendono dal dominio, che avevano i cittadini sopra l'intero tenimento; ed in questo caso lo scioglimento della promiscuità porta il compenso di tre quarte parti, giusta le suddette istruzioni dei 10 marzo 1810. La usurpazione violenta delle proprietà dei cittadini non può essere santificata. La legge distrusse la usurpazione creata dalla violenza: accordò ai cittadini spogliati tre quarte parti. Queste verità vengono avvalorate dalle disposizioni date dal Procuratore Generale della Commissione feudale Winspeare, che formano leggi, e sono inserite nel supplemento al Bollentino delle leggi. Nel num. 12, pag. 221, si dispose così: « Le istruzioni dei 10 marzo 1810, riguardano o la partecipazione sul frutto, o l'uso oltre i limiti del bisogno personale, e del commercio civile come *condominio* piuttosto, che *una servitù* ».

Queste istruzioni invocano i cittadini per convalidare il loro indistruttibile condominio. La percezione, i frutti, gli usi civici, oltre il bisogno personale, e per commercio, sono dritti di *condominio*, e non di *servitù*. Che se poi eccesso di sventura del popolo di Banzi, gli usi si vogliono ritenere come concessioni dell'ex feudatario, allora questi usi essendo essenziali, e di tutte tre

le categorie indicate dalle citate istruzioni, ne nasce sempre la ineluttabile conseguenza, che il compenso agli abitanti di Banzi non può essere mai meno di tre quarti. Gli usi furono verificati dall'autorità del Consigliere Lombardi, il cui nome nella Basilicata, e nella repubblica letteraria, vale un elogio. Il Governo Italiano avendo incaricato il Prefetto Commissario Regio per lo scioglimento de' dritti promiscui, il Commendatore Veglio agendo con la massima esattezza, commise la verifica novella all'agente Demaniale signor Guglielmucci. Questi usò la massima scrupolosità nell'eseguire il suo incarico. Verificò i medesimi dritti, ed usi verificati dal Consigliere Lombardi nel 1833. L'attuale possesso dei dritti ed usi de' cittadini di Banzi non può mettersi menomamente in dubbio. Il Comune lo ha convalidato con la esibizione de' contratti di fitto dell'ex feudo fatto dal Pubblico Demanio. Negli istrumenti di locazione espressamente vien dichiarato che il conduttore doveva rispettare i dritti, e gli usi civici de' Bantini, qualunque potevano essere pronunziati dal magistrato.

Ora l'amministrazione del Pubblico Demanio non può cambiar pensiero, e contravvenire al fatto proprio, alla legge ed a solenni giudicati, e pretendere che il compenso da darsi al popolo di Banzi si faccia per *apprezzamento*. Doveva l'amministrazione rammentare, che tanto la legge de' 7 giugno 1807, quanto il Decreto de' 3 dicembre 1808, prescrissero il compenso per mezzo di periti. Posteriormente si riconobbe che il metodo era vizioso, e dava luogo ad infiniti contrasti. Quindi le norme precise per sciogliere la promiscuità vennero date col divisato Regolamento. Fatta la classifica de' dritti di condominio, e di usi, la ripartizione dipende dalla legge, e non dal volere del Commissario Regio. Il Commissario non può far altro che adattare la legge al fatto. Verificati o i dritti di condominio, o gli usi civici per *servitù* o *concessioni*, i compensi sono dati dalla legge, e ne' cancelli da essa prescritti. Il magistrato che agisce con giurisdizione *delegata*, è passivo. Nè può militare la strana idea della esistenza de' giudicati, che avessero potuto diffinire la quantità del demanio ai cittadini. La questione è integra. Il trascritto Decreto de' 16 marzo 1862, e la Ministeriale de' 3 dicembre 1864, rinviarono al Prefetto lo scioglimento de' dritti promiscui, perchè avesse proceduto, secondo i regolamenti sanciti con i Decreti de' 10 marzo 1810, e 3 luglio 1861. Il Prefetto tenendo presenti gli atti, e le replicate verifiche, respingendo le eccezioni dell'Amministrazione, doveva di necessità assegnare tre quarte parti dell'intero demanio compreso il bosco, e l'aratorio, e la rimanente estensione seminata da estranei che non sono cittadini di Banzi.

Non è esagerazione la domanda di tre quarte parti. Verificate

le particolari circostanze, e i tanti dritti conservati per secoli, i cittadini non fanno altro, che ricordare alla Corte i seguenti articoli delle istruzioni de' 10 Marzo 1810.

» Art. 11. Gli usi civici possono ridursi a tre classi: Prima di usi essenziali, che riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento de' cittadini. Seconda di usi civici utili, che comprendono oltre l'uso necessario personale, una parte eziandio d'industrie. Terza di usi civici domenicali che contengono partecipazione ai frutti, ed al dominio del fondo.

» Art. 12. Alla prima classe appartengono il pascere, l'acquare, il pernottare, coltivare con una corrisposta al padrone; legnare per lo stretto uso del fuoco, e degli strumenti rurali per gli edifizii, cavar pietre, o fossili di prima necessità; occupar suoli per abitazioni.

» Art. 13. Alla seconda appartengono, oltre gli usi suddetti, anche gli altri di utilità; come legnare indistintamente, raccogliere ghiande cadute o castagne; pascere per uso proprio col padrone, sia in tutto, sia in parte del Demanio; scuoterne anche i frutti pendenti; immettervi gli animali a soccio; cuocer calce per mercimonio; esser preferito ai compratori stranieri nella vendita o consumo dei frutti del Demanio.

» Art. 14. Alla terza classe appartengono il far piante ortali, senza prestazione; seminar grani per uso proprio, o marzotici indistintamente senza corrisposta, o con una così visibilmente tenue, che mostri di essere una semplice ricognizione della signoria feudale; partecipare del dritto di fida, o di diffida, dove questo esisteva, o dell'utilità di terraggi, o delle coverte e dei frutti, che si vendono; fissare in ogni anno la corrisposta, che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande, castagne e simili.

» Art. 15. Gli altri usi forse non compresi sarà facile riportarli ad una delle classi enunciate, a cui per natura appartengono.

» Art. 16. Acciocchè l'applicazione ai casi particolari non sia soggetta ad arbitrii, e ad incertezze, ed acciò una regola inflessibile tronchi tutte le dispute, sarà fissata una scala, che determini per ciascuna delle indicate classi la porzione da separarsi nel modo seguente:

» Il *minimum* del compenso degli usi, essendo essenziali, o che si esercitino tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque, sarà il quarto di tutto il Demanio. Secondo la varietà dei casi, e delle circostanze da tenersi presenti dai Commissarii, potrà essere di un terzo, e sino alla metà del Demanio stesso.

» Il *minimum* del compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe, o che siano esercitati tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque, sarà la metà del demanio: e secondo le circostanze de' casi da vedersi da Commissarii, potrà crescere a due terzi, e sino a tre quarti del medesimo in beneficio del Comune. Questo compenso abbraccerà ancora il compenso degli usi essenziali, qualora in tutto o in parte esistano nel demanio medesimo.

La popolazione di Banzi a queste chiarissime disposizioni di dritto si appiglia, senza portare più innanzi la discussione.

CONCHIUSIONE

Non regge la dedotta incompetenza del Commissario Regio. L'appellazione del Demanio è insussistente e mal fondata: viceversa il gravame della Città di Banzi è poggiato alla sua storia, a tavole di bronzo, a documenti e giudicati indistruttibili, alle leggi eversive della feudalità, alla eguaglianza dei dritti proclamata dal nuovo ordine di cose. Lo Statuto, nell'articolo 29, sanziona, *che la proprietà è sacra ed inviolabile*. Il risorgimento d'Italia vuole il bene e la prosperità delle popolazioni. I cittadini di Banzi sottratti dalla tirannia dei passati secoli, si presentano agli autorevoli magistrati di questa Corte di Appello, dichiarano: Il Magnanimo Re d'Italia togliendo l'ex feudo di Banzi dai beni di Casa Reale della cessata Dinastia, li ha restituiti al Pubblico Demanio. Nel contempo rispettando i sacri dritti di proprietà de' cittadini, ha ordinato al Commissario Regio: *sciogliete la promiscuità*: date al popolo della illustre Banzi il compenso, i suoi dritti secondo le leggi eversive della feudalità. La legge è uguale per tutti.

Il Commissario invece di assegnare tre quarte parti del Demanio, ha ordinato il distacco di una sola quarta parte. Il pronunziato lede i nostri dritti di proprietà; prolunga i mali di un popolo innocente; arresta la prosperità civile; mette argine all'incremento degli abitanti; li costringe ad emigrare altrove, come nelle passate sventure. Correggete, prestantissimi magistrati, la ordinanza del Prefetto. La emenda è voluta dal Magnanimo Sovrano, e dalla giustizia. La vostra decisione sarà tramandata alla storia ed ai nostri più tardi nepoti. E se i nostri antenati fecero incidere il *plebiscito*, e il *senato consulto* sopra tavole di bronzo; noi emulando le loro virtù, faremo incidere sopra simili tavole i

vostrî nomi, affinchè le future generazioni sappiano, che nell'anno di grazia 1866, per la vostra opera, i cittadini dalla cospicua Banchi recuperarono i beni dei loro padri, e convalidarono la loro politica e civile comunanza.

Potenza li 11 luglio 1866.

FILIPPO AMBROSINI
Cav. GENNARO RICOTTI.

Inv. V931